

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 27 marzo 2014, procedimento R 540/2013-2;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio tridimensionale rappresentante una bottiglia per prodotti delle classi 6, 21, 32 — Domanda di marchio comunitario n. 10 532 687.

Decisione dell'esaminatore: il marchio non può essere ammesso alla registrazione per una parte dei prodotti oggetto della relativa domanda.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario.

Ricorso proposto il 25 maggio 2014 — Sina Bank/Consiglio

(Causa T-418/14)

(2014/C 282/53)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Sina Bank (Tehran, Iran) (rappresentanti: B. Mettetal e C. Wucher-North, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del Consiglio in seguito a riesame contenuta nell'Avviso del 15 marzo 2014 all'attenzione delle persone e delle entità oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2010/413/PESC⁽¹⁾ del Consiglio, e al regolamento (UE) n. 267/2012⁽²⁾ del Consiglio, concernenti misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU C 77, pag. 1), che stabilisce che la decisione 2010/413/PESC del Consiglio e il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio continuano a riguardare direttamente la ricorrente;
- annullare l'allegato IX, punto I.B.8 del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, in quanto continua a riguardare direttamente la ricorrente, come stabilito nell'Avviso del 15 March 2014;
- condannare il Consiglio a pagare, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione del Consiglio in seguito a riesame contenuta nell'Avviso del 15 marzo 2014 ha violato i requisiti procedurali di fornire motivazioni adeguate nonché di rispettare i diritti della difesa e il diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo.

2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la Banca non è legata agli interessi della «Daftar» e non contribuisce al finanziamento dei cosiddetti interessi strategici dello Stato né al suo programma nucleare. Di conseguenza, i criteri sostanziali per la designazione di cui ai provvedimenti impugnati non sono soddisfatti nei confronti della Banca e/o il Consiglio ha commesso un errore manifesto di valutazione nel determinare se tali criteri fossero soddisfatti. Inoltre, il Consiglio non ha applicato il criterio corretto.

⁽¹⁾ Decisione del Consiglio del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39)

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1)

Ricorso proposto il 12 giugno 2014 — The Goldman Sachs Group/Commissione

(Causa T-419/14)

(2014/C 282/54)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: The Goldman Sachs Group, Inc (New York, Stati Uniti d'America) (rappresentanti: W. Deselaers, J. Koponen e A. Mangiaracina, lawyers)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare, in tutto o in parte, gli articoli 1, 2, 3 e 4 della decisione della Commissione C(2014) 2139 final del 2 aprile 2014, caso AT.39610 — Power Cables, nella parte in cui riguarda il ricorrente; e/o
- ridurre l'ammenda inflitta al ricorrente dall'articolo 2 della decisione;
- condannare la Commissione alle spese

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce i seguenti motivi.

1. Primo motivo, secondo cui la decisione impugnata viola l'articolo 101 TFUE e l'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) del Consiglio n. 1/2003 del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato ⁽¹⁾ laddove dichiara che il GS Group è responsabile in solido per la presunta violazione commessa dalla Prysmian.
2. Secondo motivo, secondo cui la decisione impugnata viola l'articolo 2 del regolamento (CE) del Consiglio n. 1/2003 e l'articolo 296 TFUE, in quanto non dimostra in maniera giuridicamente soddisfacente che il GS Group abbia effettivamente esercitato un'influenza decisiva sulla Prysmian nel periodo rilevante.
3. Terzo motivo, secondo cui la decisione impugnata viola l'articolo 101 TFUE e l'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) del Consiglio n. 1/2003, in quanto viola il principio della responsabilità personale e la presunzione di innocenza.
4. Quarto motivo, secondo cui la decisione impugnata viola l'articolo 101 TFUE e l'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) del Consiglio n. 1/2003, in quanto viola il principio della certezza del diritto e il principio che la pena deve essere specifica per colui che ha commesso l'infrazione, in quanto la Commissione ha omesso di suddividere l'ammenda.
5. Quinto motivo, secondo cui la Commissione ha violato i diritti della difesa del ricorrente (violazione di requisiti procedurali sostanziali), in quanto la Commissione ha omesso di concedere tempestivamente l'accesso a documenti fondamentali.